COPIA

N. Gen.le 1171 del 30/12/2022

N. di Settore 493 del 30/12/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA SETTORE III "GESTIONE DEL TERRITORIO" IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta CSA Training - Incarico Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività esercitate da questo Ente, – D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 - Periodo 01.01.2023 al 31.12.2024 - CIG: Z9C395C1B1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Vista la determina Sindacale n. 2 del 13.01.2022 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio" all'Ingegnere Filippo Vicino "con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Vista la determina Sindacale n. 29 del 30.12.2022 con la quale è stato demandato al Capo Settore Tecnico, titolare di posizione organizzativa, di porre in essere le procedure necessarie per il conferimento dell'incarico a professionista esterno ai fini dell'espletamento del Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività esercitate dal Comune di Assoro D. Lgs n. 81 del 09.04.2008;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato

- approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 25.10.2022 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 01.12.2022, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Variazione al P.E.G 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)";

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101*), che ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii. e che, a decorrere dal 15 maggio 2008, disciplina, tra l'altro, la materia del "*Servizio di prevenzione e protezione*";

Visto il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), entrato in vigore il 20 agosto 2009;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 che attribuisce al "datore di lavoro" la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);

Visto l'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il datore di lavoro non può delegare la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Premesso che l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'Ente o incarica persone o servizi esterni *secondo le regole* di cui allo stesso art. 31;

Considerato che la scelta del tipo di servizio ("interno" od "esterno") non è, quindi, rimessa al potere meramente discrezionale del datore di lavoro, ma deve avvenire nel rigoroso rispetto delle "regole" espressamente previste dalla norma (art. 31);

Considerato che, per quanto attiene alle "regole" predette, l'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, prevedeva che "se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda" e che la legge 1 marzo 2002, n. 39 – Legge Comunitaria 2001 (*G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, suppl. ord.*), ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza di condanna dell'Italia del 15 novembre 2001, nella Causa C. 49/00, ha previsto, all'art. 21, comma 3, che, nella ipotesi legale di cui all'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, il datore di lavoro deve (la parola sostituisce il "può" del testo originario dell'art. 8) fare ricorso a persone o servizi esterni;

Considerato che, sempre per quanto attiene alle stesse "regole", l'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, prevede che "il *ricorso a persone o servizi esterni* è *obbligatorio* in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32";

Considerato che la norma (art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008) che prevede, per la stessa ipotesi presa in considerazione, la obbligatorietà del ricorso a persone o servizi esterni ha recepito il principio contenuto nel richiamato art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 39/2002;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 106/2009, che disciplina l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli "addetti" ed ai "responsabili" dei "servizi di prevenzione e protezione";

Visto il Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 "Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Atto n. 2407" (*G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37*) e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

Stante la carenza di personale nell'organico del Terzo Settore "Gestione del Territorio" e considerato che nessun dipendente di tale Settore e, comunque, dell'Amministrazione è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa sopra citata;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Assoro, non avendo la possibilità di organizzare tale Servizio

all'interno dell'Ente con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, versa nella richiamata ipotesi legale di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 ed ha quindi l'obbligo giuridico di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, a persone o servizi esterni;

Visto il preventivo della CSA Training, pervenuto a codesto Ente con protocollo n° 13317 del 30/12/2022, di € 12.000,00 iva esclusa (22%) annui ;

Considerato che la ditta CSA Training è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di cui trattasi, per potere svolgere le funzioni, rispettivamente, di "Addetto" e di "Responsabile" del Servizio di Prevenzione e Protezione "esterno" del Comune di Assoro, in quanto in possesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 32, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 81/2008, degli Attestati di frequenza di Corsi di formazione e di aggiornamento periodico per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per il Macrosettore ATECO 8 "Pubblica Amministrazione. Istruzione" nel quale sono compresi gli Enti locali (oltre che per i Macrosettori ATECO 1, 3, 4, 6, 7 e 9);

Considerato che la ditta CSA Training è in possesso di attestati di frequenza di corsi e relativi aggiornamenti per "Qualificati Formatori per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro" ex D.I. 6 marzo 2013":

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2024;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, "gli addetti e i responsabili del servizio, interno o esterni, ...devono essere in *numero sufficiente* rispetto alle caratteristiche dell'azienda...";

Tenuto Conto che, in relazione alle caratteristiche dell'Ente, ai siti che appartengono allo stesso, alle attività svolte ed al numero delle persone occupate, si ritiene adeguato, come anche ha dimostrato e confermato l'esperienza dei precedenti anni, un Servizio di prevenzione e protezione esterno costituito da *due professionisti* [un *Responsabile (RSPP)*] ed un *Addetto (ASPP)*];

Dato Atto che il conferimento dell'incarico non comporta deleghe in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per cui il datore di lavoro, per effetto del conferimento dell'incarico stesso, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, non è esonerato dalla propria responsabilità in materia;

Richiamato ancora l'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale "il datore di lavoro non può delegare... la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi", la cui violazione è penalmente sanzionata dall'art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 106/2009;

Considerato, quindi, che tale incarico, per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base della *ratio* ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito *esclusivamente dal datore di lavoro* anche nella considerazione che il RSPP non risponde personalmente delle contravvenzioni previste per inadempienze ad obblighi in materia di sicurezza sul lavoro delle quali invece risponde, anche se commesse per colpa del RSPP, il Datore di lavoro (v. TITOLO I, CAPO IV, SEZIONE I, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dagli artt. da 32 a 37 del D. Lgs. n. 106/2009);

Considerato che la esclusività in capo al datore di lavoro del potere/dovere di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la natura fiduciaria dell'incarico si desume anche dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008 che definisce RSPP la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ci cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi";

Rilevato che, con riguardo alla norma di cui al punto precedente, il senso dello spiccato carattere fiduciario del rapporto che lega il RSPP al datore di lavoro trova una significativa enfatizzazione nell'inciso "a cui risponde", a riprova del fatto che, delle scelte tecnico/organizzative che di volta in volta assume, il RSPP dovrà rendere conto al datore di lavoro, per le successive decisioni che questi, proprio in ragione delle attività che il primo svolge nel suo interesse, dovrà adottare;

Considerato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., 28 gennaio 2009, n. 4123) ha affermato che ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro non può delegare la designazione del RSPP, oltre, ovviamente, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, neanche nell'ambito d'imprese di grandi dimensioni, "per l'importanza e, all'evidenza, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro";

Considerato, sempre con riguardo al carattere fiduciario dell'incarico, che la stessa giurisprudenza di

legittimità (Cass. Pen.,Sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834) ha affermato che il RSPP è un consulente del datore di lavoro ed i risultati degli studi e delle elaborazioni dello stesso sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è chiamato a rispondere, comunque, delle eventuali negligenze del consulente;

Considerato che il tenore delle norme regolatrici della materia ed i pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità sono il segno evidente che della scelta del RSPP e delle conseguenze che da essa derivano sugli assetti dell'organizzazione della prevenzione *il datore di lavoro deve essere pienamente consapevole*, deve avere cioè *personale coscienza e consapevolezza della "statura professionale"* della persona che ha designato e alle cui indicazioni operative dovrà conformare il proprio operato, della cui attuazione è chiamato a rispondere anche sul piano penale, a cominciare evidentemente dall'attività di valutazione dei rischi;

Considerato, quindi, che, già <u>solo</u> sulla base delle chiare previsioni contenute nelle richiamate tassative/cogenti norme del D. Lgs. n. 81/2008 [art. 2, comma 12, lett. f), e art. 17], nonché negli <u>artt. 31 e</u> 32 dello stesso D. Lgs., le <u>uniche</u> che espressamente e compiutamente disciplinano la materia e che, essendo <u>norme speciali, prevalgono</u> su <u>ogni altra fonte normativa di carattere generale</u>, e preso atto dei citati pronunciamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi legittimo il conferimento diretto dell'incaricode quo da parte del datore di lavoro e che, in capo a quest'ultimo, deve ritenersi sussistente un potere/dovere esclusivo (non delegabile) della designazione di cui trattasi;

Visto, tuttavia, anche il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazioni delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, e successivo D.Lgs 56/2017, secondo il quale "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che, con riguardo ai "servizi o forniture" in generale, secondo l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, le spese che risultano di importo inferiore a euro 40.000 (al netto dell'IVA, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con risposta del 2 luglio 2008 a quesito del 29 giugno 2007) sono soggette ad un regime procedurale semplificato;

Atteso che il prezzo proposto dalla ditta CSA Training risulta congruo rispetto al mercato di riferimento ed alla natura/entità delle prestazioni da rendere e si presenta particolarmente vantaggioso per l'Ente, non da ultimo considerando la notevole professionalità, disponibilità e puntualità dimostrate dallo Studio in occasione dello svolgimento dei precedenti incarichi, avendo assicurato, al di là dei compiti istituzionali propri legislativamente previsti (v. art. 33 D. Lgs. n. 81/2008), una continua assistenza, nella materia de qua, anche con immediati interventi in loco a richiesta dell'Amministrazione ovvero in concomitanza di visite ispettive degli Organi di Vigilanza (ASP, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco), ovvero ancora in caso di infortuni, malattie professionali o ispezioni programmate, con la positiva conseguenza che, vivendo nell'ambito quasi del quotidiano la realtà dell'Ente, è stato ed è più facile focalizzare le problematiche e quindi fornire risposte adeguate;

Ritenuto che l'affidamento in esame, è riferito ad attività dovute in applicazione di specifica normativa di settore (D. Lgs. n. 81/2008), ed è inerente a specifiche competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del quale l'Ente è obbligato a provvedere in qualità di datore di lavoro in coerenza con le esigenze di funzionalità del Comune ed in adempimento alle disposizioni di legge speciali, cogenti, penalmente sanzionate;

Vista la sentenza del *Consiglio di Stato* del 16 luglio 2012 – N. 04163/2012 REG.PROV.COLL. – N. 09307/2011 REG.RIC. su controversia relativa a gara di appalto *CONSIP* S.p.A. per la "fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni" e, segnatamente, alla individuazione/selezione e designazione delle figure, relative ai "cantieri temporanei e mobili", di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e

di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE), nonché della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno, con riferimento alla disciplina approntata dalla legge n. 488/1999, dal D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) e dal D. Lgs. n. 81/2008;

Preso Atto che la sentenza predetta, "con riguardo alla questione della nomina del soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione" afferma che "il Codice dei contratti non prevede alcun obbligo specifico di gara per l'affidamento di tal genere di incarichi professionali" e precisa che "è soltanto il D. Lgs. n. 81 del 2008 (art. 31 e 32) a prescrivere che sia il datore di lavoro ad effettuare tale nomina (nonché gli addetti al servizio dallostesso organizzato e gestito), senza possibilità di delega di tale compito ad altri soggetti" (v. art. 17 D. Lgs. n. 81/2008);

Considerato che, come il D. Lgs. n. 163/2006 (vigente al momento dell'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale ed ora abrogato), anche il D. Lgs. n. 50/2016 non prevede "<u>alcun obbligo specifico di gara per l'affidamento di tal genere di incarichi professionali</u>", per cui il richiamato principio affermato dalla Corte Costituzionale vale anche in vigenza dell'attuale disciplina legislativa (D. Lgs. n. 50/2016);

Preso Atto che la stessa sentenza, con riguardo al meccanismo scaturente dall'appalto CONSIP S.p.A., aggiunge che "non può dubitarsi che....la nomina del RSPP sia opera del datore di lavoro pubblico..., atteso che quella dell'assuntore è soltanto una *indicazione nominativa* che, come tale, non vale ad interferire, quand'anche l'amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente all'Amministrazione, nella veste di datrice di lavoro":

Ritenuto, in definitiva, che, sulla base di una interpretazione complessiva e sistematica delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e negli altri provvedimenti legislativi indicati nel presente atto (legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 60/2016) e tenuto conto dei pronunciamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, tutti pure indicati nel presente atto, si desume, comunque, per la fattispecie concreta in esame, la legittimità dell'affidamento diretto dell'incarico de quo da parte del datore di lavoro;

Ritenuto tuttavia utile, al fine di curare al massimo gli interessi dell'Amministrazione, acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla congruità, già ritenuta sussistente dallo scrivente, dell'offerta della ditta CSA Training:

Considerato che, per quanto riguarda il parametro qualità-prezzo, come limite massimo per l'acquisizione del servizio, l'offerta della ditta CSA Training è risultata, pertanto nel complesso, di gran lunga inferiore ai limiti dei prezzi di convenzione CONSIP per cui, nella fattispecie concreta in esame, va adottata la modalità che consente la "maggiore economicità", opzione, quest'ultima che è pienamente coerente con la ratio che informa tutta la previsione normativa che costituisce la manovra sulla spendingreview, finalizzata al contenimento della spesa pubblica.

Considerato che l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria perché prevista da *norme cogenti* [art. 17, comma 1, lett. b), e art. 31, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008] *penalmente sanzionate* [v. art. 17, comma 1, lett. b), e art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 106/2009];

Considerato che la "mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile" rientrano tra le "gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale" ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 41 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 11 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (v. Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009);

Considerato che, occorre procedere al conferimento dell'incarico di che trattasi alla ditta CSA Training, con decorrenza dal 01.01.2023 fino al 31.12.2024 per un corrispettivo annuo di €. 12.000,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 29.280,00 ;

Atteso che per quanto sopra occorre assumere il complessivo impegno di spesa di € 29.280,00 al cap. 1371.04 (codice bilancio 01.06-1.03 - codice piano finanziario U.1.03.02.11.999 denominato "Spese per incarichi professionali esterni D.lgs 81/08 tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro") del bilancio pluriennale 2022-202024 di cui €. 14.640,00 nell'esercizio 2023 ed €. 14.640,00 nell'esercizio 2024;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta:

Z9C395C1B1

Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso

risulta REGOLARE, con validità fino al 14.04.2023;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs 165/2001

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti)

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazioni delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Richiamato, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e successivo D. Lgs 56/2017, secondo il quale "Fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 37 e 38</u> e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto conveniente per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, procedere all'**affidamento diretto** della prestazione di cui trattasi a professionisti di provata fiducia che, avendo espletato analogo incarico per diversi anni, hanno, tra l'altro ed in aggiunta a quanto prima esposto, una approfondita conoscenza, in termini di dettaglio, delle realtà/problematiche dei luoghi di lavoro di pertinenza comunale e costituiscono una importante memoria storica con disponibilità di elementi documentali in materiale cartaceo e su supporti informatici;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni espresse in premessa di :

- 1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e succ, d. LGS 56/2017 alla ditta CSA Training con sede in Torrenova (ME) Via Nazionale n° 172 partita IVA 03229440833, l'incarico di svolgere, dalla data dell' 01.01.2023 al 31.12.2024, il Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività esercitate da questo Ente, e in particolare designare il Responsabile del suddetto Servizio e l'Addetto al Servizio stesso, ai patti e condizioni di cui all'allegato Disciplinare d'incarico.
- 1. di impegnare la somma di € 29.280,00 al cap. 1371.04 (codice bilancio 01.06-1.03 codice piano finanziario U.1.03.02.11.999 denominato "Spese per incarichi professionali esterni D.lgs 81/08 tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro") del bilancio pluriennale 2022-202024 di cui €. 14.640,00 nell'esercizio 2023 ed €. 14.640,00 nell'esercizio 2024;
- 1. di dare atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, indifferibile ed urgente per la tutela della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- 2. di precisare a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.
- **3. Rendere** noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Filippo Vicino;
- **4. Dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e

- l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- **6. di approvare** l'allegato schema di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra l'Amministrazione ed i Professionisti incaricati.
- 7. **di dare atto** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs 50/2016
- **8. di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto
- **9. Acquisire** dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con la quale i Professionisti di assumere la piena responsabilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; **PER** i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FILIPPO VICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MUSTICA ROSALIA